

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA e università	
Servizio programmazione e gestione interventi formativi	lavoro@certregione.fvg.it formazione@regione.fvg.it tel + 39 040 3775298 fax + 39 040 3775092 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Decreto n° 282/LAVFORU del 01/02/2016

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
- Programma Operativo 2014/2020.

“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015” approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive
modifiche e integrazioni.

Programma specifico n. 25/15: Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post
laurea. Emanazione dell'avviso per la presentazione delle proposte progettuali.
Asse 3 – Istruzione e formazione.

Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e
successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla
articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della
Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

Vista la legge regionale (L.R.) 16 novembre 1982 n. 76, ed in particolare l'articolo 52 che
autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre il piano annuale di formazione professionale
e gli altri interventi a carattere speciale, finalizzando gli stessi all'accesso al Fondo Sociale
Europeo;

Visto il DPREg n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011 che approva il “Regolamento concernente
modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76,” di seguito
Regolamento, che ha abrogato il precedente regolamento emanato con DPREg. 87/Pres. Del
29/04/2010 che a sua volta ha abrogato il regolamento emanato con DPREg 9 gennaio 2008 n.
7/Pres.;

Vista la “Scheda Università” approvata dal Sottocomitato Risorse Umane del Quadro
Strategico Nazionale – Programmazione FSE 2007/2013 – nel corso della seduta tenutasi a
Roma il 9 luglio 2009, di seguito Scheda Università

Visto il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo – 2014/2020 – della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni con la quale è stato approvato il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015”, di seguito PPO 2015, che prevede, fra l’altro, la realizzazione del programma specifico n. 25/15: “Sostegno allo sviluppo dell’alta formazione post laurea”, a valere sull’asse 3 – Istruzione e formazione del Programma Operativo;

Ritenuto di provvedere alla emanazione dell’avviso pubblico finalizzato all’attuazione del programma specifico richiamato;

Decreta

- 1.** E’ approvato l’avviso costituente allegato A) parte integrante del presente provvedimento destinato alla presentazione delle proposte progettuali da selezionare ed attraverso le quali dare attuazione al programma specifico n. 25/15 del PPO 2015.
- 2.** Al finanziamento delle operazioni da realizzare sulla base dell’avviso di cui al punto 1 è destinata la somma complessiva di euro 6.300.000 a valere sull’asse 3 – Istruzione e formazione – del POR FSE 2014/2020.
- 3.** Il presente provvedimento e l’allegato A) parte integrante sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

*Ileana Ferfaglia
firmato digitalmente*

FC/

ALLEGATO A



Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

**Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 3 – Istruzione e formazione**

**Pianificazione periodica delle operazioni – PPO
2015**

***Programma specifico 25/15: Sostegno allo
sviluppo dell'alta formazione post laurea***

**AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI
PROPOSTA PROGETTUALE**

Gennaio 2016



INDICE

PARTE PRIMA. GENERALITA'

1. FINALITA' DELL'AZIONE REGIONALE	pag. 3
2. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO	pag. 3
3. DATI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE	pag. 5
4. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	pag. 6

PARTE SECONDA. LA PROPOSTA PROGETTUALE

5. SOGGETTO PROPONENTE E SOGGETTO ATTUATORE	pag. 7
6. OGGETTO SPECIFICO DELL'AVVISO E ATTIVITA' FINANZIATE	pag. 7
7. RISORSE FINANZIARIE	pag. 8
8. LA PROPOSTA PROGETTUALE	pag. 9
9. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI	pag. 10
10. SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI	pag. 11

PARTE TERZA. LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

11. MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI	pag. 13
12. AVVISI PUBBLICI	pag. 13
13. PRESENTAZIONE, SELEZIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI	pag. 14
14. ARTICOLAZIONE FINANZIARIA DEI PROGETTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI 1, 2, 3, 4 DEL GRUPPO 1	pag. 14
15. ARTICOLAZIONE FINANZIARIA DEL GRUPPO 2	pag. 15
16. FLUSSO DOCUMENTALE TRA I SOGGETTI ATTUATORI E IL SERVIZIO	pag. 16
17. FLUSSI FINANZIARI TRA IL SERVIZIO E IL SOGGETTO ATTUATORE	pag. 16
18. FLUSSI FINANZIARI TRA IL SOGGETTO ATTUATORE E I DESTINATARI	pag. 17
19. ONERI PER I DESTINATARI	pag. 17
20. ONERI PER I SOGGETTI ATTUATORI	pag. 18
21. RISULTATI DEI PROGETTI (BREVETTI E DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE)	pag. 18
22. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	pag. 18
23. PRINCIPI ORIZZONTALI	pag. 19
24. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE	pag. 19
25. CONTROLLO E MONITORAGGIO	pag. 20
26. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO	pag. 20

PARTE PRIMA. GENERALITA'

1. FINALITA' DELL'AZIONE REGIONALE

1. Nella individuazione delle priorità su cui concentrare l'azione del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020, di seguito POR FSE, la Regione ha indicato quella concernente il *"Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa"*
2. Il problema dello sviluppo tecnologico non si risolve solo nell'incentivare gli investimenti in R&S, ma richiede anche un investimento maggiore nella formazione, nello sviluppo dei processi di apprendimento, sia collettivi che individuali, e nella creazione di network che favoriscano lo scambio delle conoscenze e la loro integrazione originale, contribuendo così a generare innovazione. Un orientamento che si pone in piena coerenza con le indicazioni che pervengono dalla UE con gli obiettivi della strategia EUROPA 2020 - che hanno trovato sintesi nell'iniziativa Faro "Unione dell'innovazione", con le previsioni regolamentari del FSE (cfr. art. 3.2 del Regolamento (UE) 1304/2013) e con il quadro normativo regionale specifico rappresentato:
 - a) dalla legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 "Finanziamenti al sistema universitario regionale" finalizzata a promuovere e sostenere l'eccellenza e la competitività del sistema universitario regionale nonché a favorire la collaborazione tra istituzioni appartenente al sistema universitario regionale;
 - b) dalla legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico". Con questa normativa la Regione FVG mira a promuovere un ambiente favorevole all'innovazione, operando proprio sull'integrazione tra ricerca ed innovazione grazie alla collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca, parchi scientifici. In questa prospettiva si colloca l'impegno ad attuare, attraverso il FSE, percorsi formativi di eccellenza che, in linea con le esigenze del mercato del lavoro, siano in grado di contribuire all'incremento qualitativo dell'offerta formativa a partire da quella espressa dal sistema universitario regionale.
3. Il Documento di pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015 – approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PPO 2015, ha inteso tenere ben presenti tali aspetti, con la previsione del programma specifico n. 25/15 – Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea – da attuare nel quadro dell'asse 3 del POR.
4. Il programma specifico si propone di contribuire sensibilmente allo sviluppo dell'alta formazione, alla valorizzazione dei sistemi della ricerca e accademico e alla loro integrazione con quello produttivo, sostenendo prioritariamente corsi di dottorato e percorsi di ricerca con ricadute sul sistema produttivo e, nell'evidenziare la centralità della persona, migliorando gli elementi di internazionalizzazione con particolare riferimento alle aree rientranti nelle macrostrategie EUSALP e EUSAIR. Il programma è coerente con la Strategia di specializzazione intelligente regionale e si sviluppa su una base pluriennale nel corso di più anni accademici.

2. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
 - Legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 "Ordinamento della formazione professionale";
 - REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 207/2015 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR FSE;
- Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con DPRReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, di seguito denominato Regolamento;
- documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Linee guida;
- documento "Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS. Modificazioni

- alla deliberazione della Giunta regionale n. 278/2015", di seguito documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 278 del 20 febbraio marzo 2015 e succ. mod.;
- Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015", di seguito PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015;
 - "Scheda Università" approvata dal Sottocomitato Risorse Umane del Quadro Strategico Nazionale – Programmazione FSE 2007/2013 – nel corso della seduta tenutasi a Roma il 9 luglio 2009, di seguito Scheda Università, nelle more della adozione del corrispondente documento relativo alla programmazione 2014/2020;
 - Approvazione del Consiglio europeo della Strategia dell'Unione europea per la Regione Adriatico – ionica (EUSAIR), Conclusioni del 23 – 24 ottobre 2014 e Conclusioni del Consiglio (riunione CAG – Consiglio Affari Generali) del 29 settembre 2014;
 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni relativa alla strategia dell'Unione europea per la Regione Adriatico ionica del 17 giugno 2014, COM (2014) 357 final e allegato Piano di azione, SWD (2014) 190 final;
 - Relazione sul valore aggiunto delle Strategie Macro-regionali, 27 giugno 2013, COM (2013) 468 Finale;
 - Comunicazione COM (2015) 366 final di data 28.07.2015 di adozione da parte della Commissione europea della strategia dell'Unione europea per la Regione Alpina (EUSALP) unitamente al relativo Piano d'azione che costituisce documento tecnico di accompagnamento (Staff Working Document – SWD 2015 147 final dd 28.07.2015);
 - Strategia di specializzazione intelligente regionale disponibile al sito <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvg-internazionale/Strategia-specializzazione-intelligente/articolo.html>
 - Legge 240/2010, art. 19 concernente *Disposizioni in materia di dottorato di ricerca* e articolo 22 concernente *Assegni di ricerca*;
 - DM 45 dell'8 febbraio 2013 concernente *Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*
 - DM 18 giugno 2008 concernente *Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca*;
 - Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 609 del 2 aprile 2015 avente ad oggetto "POR FSE 2014/2020. Linee di indirizzo per la realizzazione di attività a favore di laureati, con particolare riferimento alle attività di ricerca";
2. La struttura attuatrice del programma specifico è il Servizio programmazione e gestione interventi formativi, di seguito Servizio, della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università in raccordo con l'Area istruzione, alta formazione e ricerca della medesima Direzione; referente del programma specifico è la Posizione organizzativa Programmazione in raccordo con il Direttore dell'Area istruzione, alta formazione e ricerca della medesima Direzione.

3. DATI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

1. I progetti previsti dal presente avviso danno attuazione al programma specifico n. 25/15 – Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea - del PPO 2015 e si collocano all'interno del quadro programmatico del POR nel seguente modo:
 - a) **Asse:** 3 – Istruzione e formazione

- b) **Priorità d'investimento:** 10. ii) Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati
- c) **Obiettivo specifico:** 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente
- d) **Azione:** 10.5.6 Interventi per l'internazionalizzazione dei percorsi formativi e per l'attrattività internazionale degli istituti di istruzione universitaria o equivalente, con particolare attenzione alla promozione di corsi di dottorato inseriti in reti nazionali e internazionali, nonché coerenti con le linee strategiche del Piano Nazionale delle Ricerche
- e) **Settore di intervento:** 1.16 - Miglioramento della qualità e dell'efficienza e dell'accessibilità all'istruzione terziaria e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i livelli di istruzione, in particolare per i gruppi svantaggiati
- f) **Forma di finanziamento:** 01 – Sovenzione a fondo perduto
- g) **Meccanismi territoriali di attuazione:** 07 – Non pertinente
- h) **Dimensione tematica secondaria del FSE:** 08 – Non pertinente
- i) **Tipo di territorio:** 07 – Non pertinente
- j) **Tipo d'aiuto:** Nessun regime di aiuto
- k) **Indicatori di risultato comuni:**

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 06	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Persone inattive

l) **Indicatori di output:**

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 05	Lavoratori compresi gli autonomi	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

4. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

- Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente avviso, i progetti si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento e dalle Linee guida.
- L'affidamento delle attività avviene con le modalità previste dalla Scheda Università.
- Ai fini del presente avviso, si intende:
 - per "operazione", l'insieme dei progetti realizzabili riferiti al Gruppo 1 e al Gruppo 2 di cui al paragrafo 6;
 - per "progetto", l'unità di base per la realizzazione delle operazioni del Gruppo 1 e del Gruppo 2.

PARTE SECONDA. LA PROPOSTA PROGETTUALE

5. SOGGETTO PROPONENTE E SOGGETTO ATTUATORE

1. In coerenza con quanto previsto dalla "Scheda Università" e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 609/2013 i soggetti proponenti sono i seguenti:
 - a) Università degli studi di Trieste,
 - b) Università degli studi di Udine,
 - c) Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste – SISSA.
2. Il soggetto proponente assume la configurazione di soggetto attuatore ad avvenuta approvazione della relativa proposta progettuale da parte del Servizio.

6. OGGETTO SPECIFICO DELL'AVVISO E ATTIVITA' FINANZIATE

1. Ogni proposta progettuale fa riferimento ai seguenti gruppi di operazioni:
 - a) Gruppo 1:
 - i. OPERAZIONE 1: Borse di dottorato e/o assegni di ricerca in Friuli Venezia Giulia;
 - ii. OPERAZIONE 2: Assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca in impresa;
 - iii. OPERAZIONE 3: Borse di dottorato e/o assegni di ricerca all'estero ai sensi della normativa vigente;
 - b) Gruppo 2, relativo alle attività di carattere scientifico, tecnico e organizzativo di supporto alle operazioni del Gruppo 1.
2. L'operazione 1 e l'operazione 2 si realizzano prevalentemente sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia e mirano a favorire lo sviluppo di relazioni tra il sistema della ricerca pubblico e il tessuto economico, produttivo e sociale, con finalizzazioni specifiche relative a:
 - a) favorire il rafforzamento del sistema scientifico regionale e la sua attrattività anche a livello internazionale;
 - b) favorire le relazioni tra il sistema universitario e della ricerca e il tessuto economico, produttivo e sociale;
 - c) potenziare la domanda di ricerca e di innovazione espressa dal sistema economico e il rafforzamento dei processi di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione per conseguire obiettivi di competitività;
 - d) contribuire all'inserimento occupazionale dei destinatari, inserendoli sin dalle prime fasi dei loro percorsi formativi in progetti di valore scientifico;
 - e) sostenere la formazione nel campo della ricerca e del trasferimento delle conoscenze al tessuto economico, produttivo e sociale.
3. Ogni progetto riferito all'operazione 1, che può avere una durata compresa tra 12 e 36 mesi, deve svolgersi obbligatoriamente presso le strutture dei soggetti attuatori, di conservatori di musica o di altri organismi di ricerca o istituzioni artistiche, museali e culturali sia pubblici che privati localizzati anch'essi nella Regione Friuli Venezia Giulia, fatti salvi i periodi fuori sede per esigenze scientifiche.
4. Ogni progetto riferito all'operazione 2, che può avere una durata compresa tra 12 e 36 mesi, deve obbligatoriamente essere realizzato con una o più imprese aventi sede legale o operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Il rispetto di tale previsione è oggetto di controllo da parte del Servizio; la verifica della sua mancanza determina la decadenza del contributo relativo al progetto di riferimento.
5. Le operazioni 1 e 2 devono risultare coerenti con le aree della Strategia di specializzazione intelligente della Regione Friuli Venezia Giulia (S3) e alle sue traiettorie di sviluppo.
6. Al fine di sostenere lo sviluppo delle aree di specializzazione intelligente e di favorire il collegamento tra la ricerca e il sistema produttivo, le attività riconducibili all'operazione 2 devono prevedere l'attuazione

dell'attività di ricerca presso le imprese da individuare in collaborazione con gli enti gestori di parchi scientifici e tecnologici e/o con gli enti gestori dei cluster di cui alla legge regionale n. 3/2015. Gli stessi devono:

- garantire un'ampia diffusione tra le imprese dell'area di specializzazione S3 riconducibile al cluster di riferimento in merito alle opportunità esistenti;
- supportare i soggetti attuatori nella individuazione delle imprese da coinvolgere nella realizzazione del progetto;
- collaborare con il soggetto attuatore per favorire lo sviluppo di attività di ricerca utili all'area di specializzazione della S3 riconducibile al cluster di riferimento.

7. Le imprese interessate sono tenute a mettere a disposizione di ciascun assegnista le strutture e gli strumenti utili per realizzare il percorso di ricerca, fermo restando che rimane in capo al soggetto attuatore la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di ricerca a cui dovranno essere dedicate adeguate figure nell'ambito del progetto.

Un apposito documento di intesa, sottoscritto dal soggetto attuatore e dalle imprese interessate allo sviluppo dell'attività di ricerca, a tal fine denominate "soggetti partner", disciplina il rapporto tra le parti. Il soggetto attuatore può sottoscrivere un documento di intesa per ciascun assegno di ricerca o per più assegni per ogni singola impresa, fino ad un massimo di tre assegni. Il documento di intesa è conservato dal soggetto attuatore.

8. I progetti relativi alle operazioni 1 e 2 possono prevedere una attività di ricerca da svolgersi all'estero per un periodo non superiore a 1/3 della durata del progetto stesso.
9. L'operazione 3 deve realizzarsi principalmente all'estero, presso le aree territoriali rientranti nelle macrostrategie EUSALP e EUSAIR, con finalizzazioni specifiche relative a:
- a) favorire le relazioni tra il sistema universitario e della ricerca della regione e il tessuto universitario, della ricerca, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni delle aree rientranti nelle macrostrategie EUSALP e EUSAIR;
 - b) contribuire all'occupabilità dei destinatari inserendoli sin dalle prime fasi dei loro percorsi professionali in progetti di valore tecnico - scientifico;
 - c) sostenere la formazione nel campo della ricerca.
10. Il periodo all'estero deve essere svolto presso una o più università e/o enti di ricerca e/o imprese e/o enti pubblici di Paesi delle aree rientranti nelle macrostrategie EUSALP e EUSAIR. Tali organismi vengono denominati "soggetti partner".
11. Nel Gruppo 2 – Attività di carattere scientifico, tecnico e organizzativo di supporto alle operazioni del Gruppo 1. – vengono ricondotte le attività, e le connesse spese, concernenti:
- a) il tutoraggio accademico;
 - c) le attività di carattere tecnico/organizzativo.

7. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni sono complessivamente pari a Euro 6.300.000 a valere sull'asse 3 – Istruzione e formazione – del POR FSE e così suddivise tra i soggetti proponenti:

UNIVERSITA' TRIESTE	UNIVERSITA' UDINE	SISSA	TOTALE
2.700.000	2.700.000	900.000	6.300.000

2. Il riparto delle risorse finanziarie avviene in conformità alle prassi adottate ai fini dell'attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 "Finanziamenti al sistema universitario regionale".
3. Ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, il soggetto attuatore deve seguire le seguenti indicazioni:

- a) almeno il 30% della disponibilità finanziaria complessiva di ogni soggetto attuatore deve essere destinata alla realizzazione delle operazioni inerenti l'operazione 1;
- b) almeno il 20% della disponibilità finanziaria complessiva di ogni soggetto attuatore deve essere destinata alla realizzazione delle operazioni inerenti l'operazione 2
- c) almeno il 25% della disponibilità finanziaria complessiva di ogni soggetto attuatore deve essere destinata alla realizzazione delle operazioni inerenti l'operazione 3;
- d) non più del 15% della disponibilità finanziaria complessiva di ogni soggetto attuatore deve essere destinata al gruppo 2.

8. LA PROPOSTA PROGETTUALE

1. La proposta progettuale presentata dal soggetto proponente deve:
 - a) indicare il piano finanziario il quale:
 - i. sia corrispondente alla disponibilità finanziaria indicata nella tabella di cui al paragrafo 7;
 - ii. sia coerente con le indicazioni di cui al paragrafo 7, capoverso 3, lettere a), b), c) e d);
 - iii. indichi distintamente la disponibilità finanziaria delle operazioni 1, 2, 3 del gruppo 1 e delle attività del gruppo 2. **Tale indicazione deve essere riportata nel piano dei costi del formulario** alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio (in tal senso il piano dei costi deve essere predisposto distintamente per ciascuna operazione);
 - b) indicare la persona fisica referente della proposta progettuale; è possibile prevedere referenti differenziati in relazione alle operazioni previste;
 - c) indicare la sede principale presso cui deve essere tenuta tutta la documentazione relativa all'attuazione delle operazioni e eventuali sede secondarie;
 - d) assicurare un sistema di contabilità separata con una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascun progetto di ogni operazione, ferma restando la normativa contabile vigente. In tal senso **si richiede una dichiarazione nell'apposita sezione del formulario**. Tale sistema deve garantire per ogni progetto la visibilità del flusso incrociato fra le anticipazioni finanziarie dal Servizio e i pagamenti connessi alle singole attività assicurate dai soggetti attuatori;
 - e) contenere la dichiarazione dell'impegno ad adottare, successivamente all'eventuale approvazione della proposta progettuale e in condivisione con il Servizio, modalità e procedure per la gestione del monitoraggio dei progetti pienamente coerenti con il sistema informativo della struttura attuatrice;
 - f) prevedere, in relazione ad ogni operazione di cui al paragrafo 6, uno schema di avviso attraverso il quale i soggetti attuatori procedono alla raccolta e selezione delle candidature (vedi paragrafo 12);
 - g) prevedere, in relazione all'operazione 2, le modalità di raccordo tra i soggetti attuatori e gli enti gestori dei parchi scientifici e tecnologici e/o gli enti gestori dei cluster di cui alla legge regionale n. 3/2015 ai fini dell'individuazione delle imprese;
 - h) contenere una dichiarazione nella quale ciascun soggetto attuatore dichiara l'assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi comunitari, nazionali o regionali;
 - i) indicare le modalità di promozione e pubblicizzazione dell'avviso da parte dei soggetti attuatori e di raccolta delle candidature;
 - j) indicare, in relazione all'operazione 2, le modalità con cui vengono determinati i criteri di valutazione e le modalità di selezione dei progetti di ricerca delle imprese;
 - k) indicare le modalità con cui vengono determinati i criteri di valutazione che si intendono adottare per la selezione delle candidature (vedi paragrafo 13);
 - l) descrivere le modalità per la formalizzazione degli esiti della valutazione da parte della commissione valutatrice al referente del soggetto attuatore e per la pubblicazione degli esiti stessi da parte di quest'ultimo;
 - m) indicare i criteri per la composizione della commissione valutatrice, distintamente per ciascuna operazione, ai sensi dei regolamenti dei soggetti attuatori. I componenti delle commissioni valutatrici

non possono essere impegnati nelle attività di segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio finanziario e rendicontazione inerente l'attuazione del presente avviso. Possono svolgere l'attività di tutoraggio di progetti per i quali non sono componenti della relativa Commissione valutatrice. Non vi è incompatibilità tra l'attività di componente della Commissione valutatrice e quella di componente del Collegio Docenti dei corsi di dottorato;

- n) descrivere le modalità attraverso le quali avviene la gestione dei flussi finanziari nei confronti dei destinatari;
- o) contenere lo schema di massima del disciplinare o del contratto che il soggetto attuatore e i destinatari sottoscrivono a seguito della comunicazione dell'approvazione del progetto.

9. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

1. Le proposte progettuali devono essere redatte utilizzando il formulario disponibile sul sito www.regione.fvg.it/formazione_lavoro/formazione/FSE/area_operatori/webforma.
2. Ogni proposta progettuale deve essere presentata anche in forma cartacea, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso ed entro le ore 12,00 del **14 marzo 2016**, all'ufficio protocollo della struttura attuatrice sito al VI° piano del palazzo di via San Francesco 37, Trieste, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
3. Per accedere al formulario on line il soggetto proponente deve essere preventivamente registrato sul sito sopraindicato. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, in caso di registrazione scaduta, ai fini della riattivazione, deve essere inviata una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
 - a) cognome e nome;
 - b) codice fiscale;
 - c) codice d'identificazione (username utilizzato).

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, alla struttura attuatrice, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
4. I formulari vanno riempiti in ogni loro parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
5. Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
 - dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
 - sabato dalle 8.00 alle 12.30.

Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF.

Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
6. Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.

10. SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

1. Ogni proposta progettuale è selezionata dal Servizio sulla base del documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013”, approvato dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015. In particolare la selezione delle operazioni avviene attraverso le seguenti fasi:

- a) **fase di ammissibilità**: la selezione delle proposte progettuali prevede una prima fase, di ammissibilità generale, centrata sulla verifica della presenza nella proposta progettuale dei requisiti necessari previsti dall'Avviso pubblico.

Con riferimento alla suddetta fase ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità generale della proposta progettuale alla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criterio	Causa di non ammissibilità generale
Conformità della presentazione	- mancato rispetto dei termini di presentazione (paragrafo 9 capoverso 2) - mancato rispetto delle modalità di presentazione previste (paragrafo 9, capoverso 1)
Conformità del proponente	- soggetto proponente diverso da quelli previsti (paragrafo 5 capoverso 1) - mancata indicazione del referente o dei referenti da parte di ciascun soggetto attuatore (paragrafo 8, capoverso 1, lettera b) - mancata indicazione della sede principale di ogni soggetto attuatore (paragrafo 8, capoverso 1, lettera c) - mancata dichiarazione dell'utilizzo di un sistema di contabilità separata da parte di ogni soggetto attuatore (paragrafo 8, capoverso 1, lettera d) - mancato impegno ad adottare modalità e procedure per il monitoraggio conformi a quelle richieste da parte di ogni soggetto attuatore (paragrafo 8, capoverso 1, lettera e)
Conformità del progetto (requisiti minimi)	- mancata presenza di uno schema di avviso da parte di ogni soggetto attuatore per ogni operazione prevista (paragrafo 8, capoverso 1, lettera f) - mancata presentazione delle modalità di raccordo con i soggetti partner (paragrafo 6, capoverso 7) - mancata indicazione, in relazione all'operazione 2, delle modalità di individuazione dei criteri di valutazione e delle modalità di selezione dei progetti di ricerca delle imprese (paragrafo 8, capoverso 1, lettera j) - mancata indicazione delle modalità con cui vengono determinati i criteri di valutazione che si intendono adottare per la selezione delle candidature (paragrafo 8, capoverso 1, lettera k) - mancata presenza dello schema di massima del disciplinare/contratto fra soggetto attuatore e destinatario (paragrafo 8, capoverso 1, lettera o)

- b) **fase di valutazione di coerenza**, incentrata sulla verifica della presenza nella proposta progettuale dei requisiti necessari, previsti dal presente avviso, per accedere ai finanziamenti con l'applicazione dei seguenti criteri:
 - i. utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
 - ii. coerenza e qualità progettuale;
 - iii. coerenza finanziaria.
- 2. La comunicazione degli esiti della valutazione avviene attraverso i seguenti canali:
 - a) pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto dirigenziale recante gli esiti della valutazione;
 - b) nota formale del Servizio ai soggetti attuatori recante gli esiti della valutazione;
 - c) inserimento del decreto di cui alla lettera a) sul sito internet www.regione.fvg.it formazione lavoro /formazione/FSE fondo sociale europeo e programmi operativi/bandi e graduatorie.
- 3. Nel caso di valutazione negativa, il decreto dirigenziale di cui al capoverso 2, nel dare evidenza della valutazione negativa, riapre i termini per la nuova presentazione della proposta progettuale.

PARTE TERZA. LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

11. MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI

1. Sulla base di quanto previsto dalla proposta progettuale, ogni soggetto attuatore dà luogo alle procedure relative all'attuazione delle operazioni 1, 2, e 3.
2. Per quanto concerne le operazioni del Gruppo 2, la loro ammissibilità decorre dalla data successiva alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto che approva le proposte progettuali.

12. AVVISI PUBBLICI

1. I soggetti attuatori devono provvedere alla realizzazione delle operazioni secondo modalità che garantiscano trasparenza e parità di accesso. In tal senso i soggetti medesimi devono provvedere alla emanazione di avvisi pubblici con i quali vengono aperti i termini per la presentazione delle candidature da parte dei destinatari, secondo i propri regolamenti.
2. Gli avvisi pubblici devono essere coerenti con gli schemi di avviso presenti nella proposta progettuale; in tal senso devono indicare una disponibilità finanziaria corrispondente a quella indicata, in relazione ad ogni operazione.
3. Ogni soggetto attuatore deve predisporre un avviso pubblico per ognuna delle tre operazioni previste. Per l'operazione 2 l'avviso per la selezione delle candidature è preceduto da un avviso per la selezione dei progetti di ricerca delle imprese in relazione a quanto previsto dal paragrafo 8, capoverso 1, lettere g) e j).
4. Gli avvisi pubblici devono prevedere l'apertura da parte del soggetto attuatore di uno sportello (fisico o online) per la presentazione dei progetti.
5. Lo sportello è operativo secondo modalità e termini stabiliti nell'avviso di riferimento.
6. Ai fini dell'ammissibilità delle candidature alla valutazione o della determinazione di criteri di priorità da applicare nella valutazione stessa, gli avvisi possono contenere indicazioni relative a:
 - a) specifici titoli di studio;
 - b) requisiti professionali dei destinatari;
 - c) conoscenze specifiche, anche di carattere trasversale, dei destinatari;
 - d) esperienze specifiche dei destinatari.
7. In particolare, per quanto riguarda i destinatari:
 - a) con riferimento alle operazioni 1 e 3, i destinatari, al momento della presentazione della loro candidatura devono possedere i requisiti per poter partecipare ad un percorso di dottorato di ricerca o a un assegno di ricerca ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti dei soggetti attuatori;
 - b) i medesimi destinatari, al momento dell'avvio del loro progetto, devono essere residenti o domiciliati sul territorio del Friuli Venezia Giulia;
 - c) con riferimento all'operazione 2, i destinatari, al momento della presentazione della loro candidatura, devono possedere i requisiti per poter essere titolari di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti dei Soggetti Attuatori;
 - d) i medesimi destinatari, al momento dell'avvio del loro progetto, devono essere residenti o domiciliati sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al capoverso 7 è causa di **decadenza dal contributo del progetto**.
8. Gli avvisi pubblici devono essere pubblicati, a cura di ogni soggetto attuatore, nel proprio sito istituzionale; il Servizio li pubblica sul sito www.regione.fvg.it
9. Tutti i progetti devono concludersi entro il 31 dicembre 2020, fatti salvi i casi di sospensione e successiva riattivazione dei progetti per congedo per maternità, congedo parentale, gravi motivi familiari documentati, gravi motivi di salute. In tali eventualità ed ai fini della ammissibilità della spesa a valere sul presente avviso,

i progetti devono comunque concludersi entro il 30 aprile 2022.

13. PRESENTAZIONE, SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Le candidature sono presentate dai destinatari secondo i termini e le modalità previsti dagli avvisi pubblici emanati dai soggetti attuatori, con l'utilizzo della modulistica costituente parte integrante degli avvisi stessi.
2. Il soggetto attuatore raccoglie le candidature presentate secondo quanto previsto dai relativi avvisi e li trasmette alla commissione di valutazione competente.
3. Per le operazioni 1 e 3 sono valutati i progetti secondo i criteri individuati con le modalità di cui al paragrafo 8, capoverso 1, lettera k). Per l'operazione 2 sono valutate le conoscenze e le esperienze del candidato in relazione ai progetti di ricerca delle imprese e secondo i criteri individuati con le modalità di cui al paragrafo 8, capoverso 1, lettera j)
4. Gli esiti della valutazione devono essere formalizzati con determinazione della competente commissione valutatrice.
5. L'attività della commissione valutatrice è documentata da un apposito verbale che viene predisposto alla conclusione di ogni valutazione e che indica anche le giornate durante le quali si è svolta la valutazione ed i relativi orari di impegno. Le sedute della commissione valutatrice devono svolgersi con la presenza di tutti i componenti.
6. Ai fini dell'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, è ammissibile una variazione delle risorse allocate su ognuna delle tre operazioni pari all'8% della disponibilità finanziaria di ogni operazione, ferma restando la disponibilità totale.
7. La comunicazione dell'esito della valutazione deve avvenire, a mezzo di nota formale raccomandata A.R., e-mail o consegna a mano, entro 10 giorni di calendario dalla pubblicazione del decreto rettorale di approvazione della valutazione svolta dalla commissione valutatrice.
8. La suddetta nota deve contenere:
 - a) l'indicazione del termine entro il quale il destinatario è tenuto a comunicare l'accettazione del beneficio finalizzato alla realizzazione del progetto;
 - b) l'esplicitazione delle modalità previste per la formalizzazione dell'accettazione stessa;
 - c) l'indicazione della data entro la quale il destinatario è chiamato a sottoscrivere con il soggetto attuatore il contratto/disciplinare volto a regolare i reciproci rapporti nella realizzazione del progetto.
9. Per ogni candidatura pervenuta, il soggetto attuatore assicura la tenuta di un apposito fascicolo recante l'intera documentazione afferente il progetto medesimo. I fascicoli devono essere costantemente aggiornati e tenuti presso la sede del soggetto attuatore indicata nella proposta progettuale ai fini delle verifiche in loco eseguite dal Servizio.
10. I soggetti partner nazionali ed esteri nell'ospitare i destinatari si impegnano a sostenere le attività previste nel progetto garantendo l'accesso e l'utilizzo delle strutture, dei materiali e dei servizi necessari per la realizzazione del progetto stesso. Tali soggetti dovranno inoltre fornire un servizio di tutoraggio attraverso il proprio personale.

14. ARTICOLAZIONE FINANZIARIA DEI PROGETTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI 1, 2, 3 DEL GRUPPO 1

1. Il costo di ogni progetto è determinato dal soggetto attuatore sulla base delle indicazioni presenti nel presente paragrafo, coerenti con la normativa comunitaria vigente, con particolare riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1304/2013.
2. Dal punto di vista finanziario, ogni progetto si articola nel modo seguente:

a) voce di spesa B2.4 - Attività di sostegno all'utenza¹: borse per la frequenza di percorsi di dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 4 della legge 210/1998 e del DM 45/2013 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dal MIUR con proprio decreto e dell'importo minimo previsto dal regolamento del singolo soggetto attuatore:

- 1) integrazione per il periodo di ricerca all'estero (come previsto dalla normativa vigente) per un periodo non superiore a 6 mesi per quanto riguarda l'operazione 1
- 2) integrazione per il periodo di ricerca all'estero (come previsto dalla normativa vigente) per un periodo non superiore a 18 mesi per quanto riguarda l'operazione 3
- 3) a decorrere dal secondo anno del corso di dottorato integrazione del 10 % del valore della borsa destinato ad attività di ricerca in Italia e all'estero.

I predetti importi sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti previsti dalla normativa vigente e della eventuale nuova normativa in vigore nel corso del periodo 2015/2022. L'importo è determinato dal soggetto attuatore;

b) voce di spesa B2.4 - Attività di sostegno all'utenza: assegni di ricerca disciplinati dall'art. 22 della legge 240/2010 e successive modifiche e integrazioni, conferiti nel rispetto dell'importo minimo stabilito dal MIUR con proprio decreto e dell'importo massimo eventualmente stabilito dai regolamenti dei singoli soggetti attuatori. Il predetto importo è comprensivo di tutti gli oneri diretti e indiretti previsti dalla normativa vigente e della eventuale nuova normativa in vigore nel corso del periodo 2015/2022. L'importo è determinato dal soggetto attuatore.

3. La gestione dei progetti inerenti le operazioni 1, 2 e 3 avviene a costi reali.

4. Per le incompatibilità delle borse di dottorato e degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca si applica la normativa vigente in materia e i regolamenti interni dei singoli soggetti attuatori.

15. ARTICOLAZIONE FINANZIARIA DEL GRUPPO 2

1. Nel Gruppo 2 sono previste attività di carattere scientifico, tecnico e organizzativo di supporto alle operazioni del Gruppo 1. In particolare:

- a) il tutoraggio scientifico;
- b) la selezione delle operazioni;
- c) le attività di carattere tecnico/organizzativo.

Come già richiamato, le spese connesse alle operazioni del Gruppo 2 non possono essere superiori al 15% della disponibilità finanziaria complessiva di ciascun soggetto attuatore.

2. I costi relativi al tutoraggio scientifico svolto dal soggetto attuatore sono gestiti con l'applicazione dell'UCS 13 - Formazione individuale personalizzata – Alto apprendistato – del documento UCS. In relazione alla professionalità del tutor scientifico, trovano rispettivamente applicazione le UCS 13A, 13B, 13C, 13D, 13E. Ai fini della determinazione del costo a valere sulla voce di spesa sopraindicata, deve essere applicata la seguente formula:

valore dell'UCS 13 (A, B, C, D, E) * numero ore di impegno previste

3. Ad ogni progetto rientrante nelle operazioni 1, 2 e 3 deve essere associata una azione di tutoraggio scientifico. Il soggetto attuatore ne determina il costo con documentazione interna che rimane agli atti ai fini del controllo della struttura attuatrice. In tal senso:

- a) le ore d'impegno mensile non possono essere superiori a 10;
- b) i mesi di impegno sono stabiliti dal soggetto attuatore e non possono essere superiori a quelli corrispondenti alla durata dell'operazione di riferimento.

4. I costi relativi al tutoraggio scientifico sono imputati alla voce di spesa B2.2 – Tutoraggio - del piano dei costi di cui all'allegato B) del Regolamento.

¹ Vedi allegato B) – Piano dei costi – del Regolamento

5. I costi relativi alle attività di selezione dei progetti e delle attività di carattere tecnico/organizzativo sono imputati alla voce di spesa B2.8 – Altre funzioni tecniche – del piano dei costi di cui all'allegato B) del Regolamento. La loro gestione avviene secondo la modalità a costi reali, sulla base di quanto stabilito dalle linee guida in relazione alle attività concernenti la selezione delle operazioni (voce di spesa B1.4) e le attività di Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione (voce di spesa B4.3).
6. I costi sostenuti per la realizzazione delle attività del Gruppo 2 sono ammissibili con riferimento all'attività in senso lato e all'attività in senso stretto dell'operazione (cfr, articolo 2, comma 1, lettera k) del Regolamento).

16. FLUSSO DOCUMENTALE TRA I SOGGETTI ATTUATORI E IL SERVIZIO

1. Entro 10 giorni di calendario dal termine per la comunicazione degli esiti della valutazione di cui al paragrafo 13, capoverso 6, il soggetto attuatore:
 - a) trasmette i progetti ammessi al finanziamento e relativi alle operazioni 1, 2 e 3 utilizzando, per ognuna di esse, l'apposita modulistica predisposta dalla struttura attuatrice;
 - b) trasmette il progetto relativo alle operazioni del Gruppo 2 utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio.
2. La trasmissione dei progetti di cui al capoverso 1, lettere a) e b) da parte dei soggetti attuatori al Servizio avviene con le medesime modalità previste dal paragrafo 9 per la presentazione delle proposte progettuali.
3. Per quanto riguarda il progetto del Gruppo 2, è necessaria particolare attenzione alla predisposizione della parte della modulistica in cui viene distinto il finanziamento relativo al tutoraggio scientifico, da gestire con UCS e quello destinato alle attività di selezione dei progetti e alle attività di carattere tecnico/organizzativo la cui gestione avviene secondo la modalità a costi reali.
4. Il Servizio valida ogni progetto pervenuto assegnando il numero di codice pertinente.
5. A fronte di ogni progetto trasmesso al Servizio, il soggetto attuatore deve preventivamente giungere alla sottoscrizione con il destinatario del disciplinare o del contratto previsto (il cui fac simile è parte della proposta progettuale).

17. FLUSSI FINANZIARI TRA IL SERVIZIO E IL SOGGETTO ATTUATORE

1. Con riferimento alle attività previste, i soggetti attuatori devono assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai singoli progetti, ferma restando la normativa contabile vigente.
2. Il suddetto sistema di contabilità separata o codificazione contabile deve, fra l'altro, garantire la visibilità del flusso incrociato fra le anticipazioni finanziarie del Servizio ed i pagamenti connessi ai singoli progetti assicurati dai soggetti attuatori.
3. Le modalità attraverso cui i soggetti attuatori garantiscono il rispetto delle indicazioni di cui sopra devono essere adeguatamente descritte nella proposta progettuale.
4. Per quanto riguarda i progetti che compongono le operazioni 1, 2, 3, ~~4~~ del Gruppo 1:
 - a) ogni soggetto attuatore ne comunica l'avvio secondo le modalità previste dal Regolamento e dalle Linee guida in tema di attività di carattere formativo;
 - b) il Servizio provvede, ad avvenuto ricevimento della modulistica che documenta l'avvio del progetto, all'erogazione di una anticipazione finanziaria pari all'85% del valore finanziario del progetto medesimo.
5. Per quanto riguarda la realizzazione delle operazioni relative al Gruppo 2:
 - a) ogni soggetto attuatore può comunicare l'avvio del progetto, secondo le modalità previste dal Regolamento e dalle Linee guida, successivamente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto con cui il Servizio approva la pertinente proposta progettuale;
 - b) il Servizio provvede, ad avvenuto ricevimento della modulistica che documenta l'avvio di ogni progetto, all'erogazione di una anticipazione finanziaria pari all'85% del valore finanziario dell'operazione di riferimento.

6. Ad avvenuta approvazione del rendiconto finale delle spese sostenute per ognuno dei progetti realizzati, il Servizio provvede alla erogazione del saldo spettante.
7. Al fine di ottimizzare il processo di certificazione della spesa sostenuta e alimentare il flusso finanziario tra il bilancio comunitario e il bilancio nazionale con il bilancio regionale, ogni soggetto attuatore documenta al Servizio la spesa effettivamente sostenuta con le seguenti scadenze di carattere quadrimestrale:

2016	2017	2018	2019	2020
	28 febbraio	28 febbraio	28 febbraio	28 febbraio
30 giugno	30 giugno	30 giugno	30 giugno	30 giugno
31 ottobre	31 ottobre	31 ottobre	31 ottobre	31 ottobre

8. Le modalità per la documentazione quadrimestrale delle spese sostenute sono definite tra il Servizio e i soggetti attuatori successivamente alla approvazione delle proposte progettuali.

18. FLUSSI FINANZIARI TRA IL SOGGETTO ATTUATORE E I DESTINATARI

1. Il flusso finanziario intercorrente fra i soggetti attuatori e i destinatari è oggetto di specifica descrizione in sede di proposta progettuale.
2. Il soggetto attuatore:
 - a) deve garantire la sostenibilità finanziaria del progetto da parte del destinatario. In tal senso non è ammissibile il pagamento della borsa di dottorato o dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca con scadenze superiori alla bimestralità;
 - a) deve stabilire le condizioni richieste ai fini del pagamento delle somme spettanti ai destinatari;
 - b) deve stabilire le modalità di restituzione al soggetto attuatore, da parte del destinatario, delle somme percepite, in caso di inammissibilità del progetto.

19. ONERI PER I DESTINATARI

1. Nel corso della realizzazione del progetto ai destinatari è fatto obbligo di:
 - a) seguire il piano di attività ed il cronoprogramma degli obiettivi previsto nel progetto;
 - b) osservare le regole di comportamento e condotta vigenti presso il soggetto attuatore e presso il soggetto partner o i soggetti partner;
 - c) presentare trimestralmente al soggetto attuatore la dichiarazione che accerta il regolare svolgimento delle attività, validata dal tutor scientifico e, per i periodi presso il soggetto partner o i soggetti partner, dal tutor del soggetto partner;
 - d) presentare al soggetto attuatore, con cadenza annuale, una relazione analitica dell'attività condotta, sottoscritta dal destinatario e validata dal tutor scientifico;
 - e) presentare al soggetto attuatore il rapporto finale sottoscritto dal destinatario e dal tutor scientifico. Il rapporto finale fa parte del rendiconto finale del progetto;
2. Ciascun soggetto attuatore si riserva la facoltà di richiedere ai destinatari una dichiarazione mensile attestante il regolare svolgimento dell'attività validata dal tutor scientifico e, per i periodi presso il soggetto partner o i soggetti partner, dal tutor del soggetto partner

20. ONERI PER I SOGGETTI ATTUATORI

1. Alla conclusione di ogni progetto che ha raggiunto gli obiettivi previsti ciascun soggetto attuatore rilascia al

destinatario:

- a) il diploma di dottorato, nel caso del completo svolgimento della borsa di dottorato;
 - b) il certificato che attesta il superamento dell'anno accademico o degli anni accademici, nel caso di non completo svolgimento della borsa di dottorato;
 - c) l'attestazione dell'attività svolta, per quanto riguarda gli assegni di ricerca.
2. Ogni soggetto attuatore fornisce al Servizio i dati occupazionali di ciascun destinatario dopo sei mesi e dopo 12 mesi dalla conclusione del progetto.

21. RISULTATI DEI PROGETTI (BREVETTI E DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE)

1. I risultati dei progetti (progetti formativi di ricerca), intesi come eventuali brevetti e diritti di proprietà industriale conseguibili e i relativi diritti di utilizzazione economica appartengono al soggetto attuatore dell'intervento, eventualmente in contitolarità con il soggetto partner o i soggetti partner coinvolti nello specifico progetto. In ogni caso viene applicata la normativa vigente in materia, in particolare il decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 "Codice di Proprietà Industriale" e successive modifiche e integrazioni ed i regolamenti interni dei soggetti attuatori che regolano la materia.
2. Con riferimento all'operazione 2 i risultati della collaborazione con l'impresa che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività di ricerca sono integralmente attribuiti al soggetto attuatore, oppure tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti al soggetto attuatore e all'impresa in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi all'attività di ricerca.
3. È comunque fatto salvo il diritto dei destinatari di essere riconosciuti come autori/inventori.
4. I titolari dei risultati daranno ampia diffusione dei risultati conseguiti, citando espressamente che sono stati conseguiti con il finanziamento ottenuto a valere sul Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

22. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. La promozione e pubblicizzazione dell'operazione costituisce attività obbligatoria da parte del soggetto attuatore.
2. Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari. Le modalità di promozione e pubblicizzazione devono essere descritte nell'operazione.
3. I soggetti attuatori sono tenuti a informare la platea dei possibili destinatari che i progetti presentati su ciascuna operazione sono cofinanziati dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'attuazione del POR. In tale senso tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
 - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
 - recare i seguenti emblemi:

Unione Europea	Repubblica Italiana
 Unione europea Fondo sociale europeo	
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università	FSE Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	 FSE FRIULI VENEZIA GIULIA POR 2014-2020

Ai suddetti emblemi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.

23. PRINCIPI ORIZZONTALI

- SVILUPPO SOSTENIBILE.** I soggetti proponenti, nella fase che precede la preparazione e presentazione della proposta progettuale, mirano ad intervenire con riferimento a figure professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, in particolare con riferimento alla specifica domanda espressa dalle imprese aderenti ai partenariati che propongono le operazioni medesime. In tale contesto potrà essere privilegiata la proposta di operazioni in grado di rafforzare e dare impulso alla *green economy* ed alla *blue economy*, con le declinazioni proprie delle aree di specializzazione e alle traiettorie di sviluppo della S3 regionale e alle afferenti tematiche previste dai pilastri della strategia macroregionale EUSAIR e alle aree prioritarie di intervento individuate dalla futura strategia macroregionale EUSALP.
- PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE.** In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 il Servizio richiede al soggetto attuatore di dedicare particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.
- PARITÀ TRA UOMINI E DONNE.** La Regione, anche attraverso l'attuazione del presente avviso, intende dare continuità e sviluppo alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne. Nell'attuazione del presente avviso la struttura attuatrice promuove la più ampia partecipazione della componente femminile all'operazione finanziata. Il soggetto attuatore è chiamato a valorizzare gli aspetti che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate. La pubblicizzazione da parte del soggetto attuatore deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne; le fasi di selezione dei partecipanti possono contenere criteri finalizzati a elevare la presenza femminile nell'attuazione delle operazioni.

24. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

- Ogni soggetto attuatore presenta il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione di ogni progetto entro 60 giorni di calendario dal suo termine.
- Per quanto concerne il rendiconto delle spese sostenute per le attività del Gruppo 2, deve essere presentato contestualmente a quello dell'ultimo realizzato del Gruppo 1.
- Il rendiconto deve essere presentato al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano e deve contenere:

- a) la relazione tecnico – fisica dell'operazione, da presentare con l'utilizzo del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it/formazione_lavoro/formazione/area_operatori/modulistica;
 - b) il rapporto di ricerca;
 - c) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio scientifico;
 - d) le fatture o altra documentazione contabile di valore equivalente per la documentazione delle attività svolte con la modalità a costi reali.
4. L'ammissibilità del rendiconto è legata al raggiungimento degli obiettivi del singolo progetto.
 5. Il raggiungimento degli obiettivi previsti è attestato, per tutte le operazioni del Gruppo 1, dal rapporto finale di ricerca, predisposto dal destinatario e validato dal soggetto attuatore. Dal rapporto finale di ricerca deve risultare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, con l'evidenziazione di eventuali correttivi di percorso che comunque non hanno fatto venir meno il buon esito del progetto stesso. Il rapporto finale di ricerca deve essere allegato al rendiconto finale che il soggetto attuatore presenta al Servizio.
 6. Le condizioni previste per l'ammissibilità finale dei progetti devono essere indicate nella proposta progettuale e devono essere chiaramente esplicitate nel disciplinare/contratto tra il soggetto attuatore ed il destinatario.
 7. Il disciplinare/contratto deve prevedere le modalità di restituzione, da parte del destinatario delle somme percepite, nel caso in cui dette condizioni non si realizzino.
 8. L'inammissibilità finale del progetto determina il mancato riconoscimento di ogni costo previsto dal progetto stesso.
 9. La chiusura anticipata del progetto, con il riconoscimento delle spese sostenute fino al momento della chiusura anticipata medesima, è ammissibile esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti cause:
 - a) permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentano la prosecuzione del progetto;
 - b) gravi motivi che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività di ricerca avviata, adeguatamente documentati;
 - c) collocazione lavorativa del beneficiario documentata attraverso dichiarazione del datore di lavoro o copia del relativo contratto, compresi co.co.co e assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. Le certificazioni e la documentazione di cui sopra devono essere allegate alla documentazione attestante l'effettiva realizzazione delle attività
 10. Ai fini della chiusura anticipata del progetto deve essere attestato il regolare svolgimento dell'attività di ricerca fino al momento della chiusura anticipata del progetto. In tal senso al rendiconto deve essere allegato un rapporto finale dell'attività svolta fino alla data della chiusura che evidenzi il regolare svolgimento dell'attività. Tale rapporto finale dovrà essere validato dal tutor scientifico.
 11. Ad avvenuta verifica della documentazione presentata a titolo di rendiconto, il Servizio provvede alla erogazione delle somme spettanti a titolo di saldo a favore del soggetto attuatore.

25. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni del Servizio in tema di controllo e monitoraggio dei progetti.
2. Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione tecnico - didattica ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno del progetto oggetto di valutazione.

26. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2022.